Sentenza n. 2732/2023 pubbl. il 19/07/2023

Tribunale di **Ren**on. **77/2021** 

### Sentenza a verbale (art. 127 ter spo) who 19/07/2023



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al  $n^\circ$  77 R.G.L. 2021, promossa

#### DA

SABATO LUISA, SABATO COSIMO, SABATO ARMANDO, SABATO ROBERTO, SABATO LAURA, nella qualità di figli ed eredi legittimi di SABATO VINCENZO e di CONSIGLIO GIUSEPPA, vedova ed erede di quest'ultimo (originaria ricorrente deceduta il 12/10/2022), rappresentati e difesi dall'Avv. EZIO BONANNI, giusta procure in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi, in ROMA, Via CRESCENZIO n° 2 e all'indirizzo PEC indicato in ricorso;

Ricorrenti

#### CONTRO

I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, in Palermo, Viale Del Fante 58/D;

Resistente

OGGETTO: RENDITA AI SUPERSTITI E ALTRE PRESTAZIONI DERIVANTI DA MALATTIA PROFESSIONALE CORRELATA AD ESPOSIZIONE AD AMIANTO.

Addì _		
	a spedizione in f a all'Avv	
Per		  6dcc0b49a2acf01
		6a3b10b1
		ab30]
	Il Cancelliere	A QUALIFICATA Serial#: 10aab3016a3b10b146dcc0b49a2acf0



Firmato Da: CIVILETTI FABIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FI<mark>R</mark>IV

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023

•

All' esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/06/2023, ha pronunciato **SENTENZA**, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

#### **DISPOSITIVO**

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;

Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.

Dichiara che il defunto SABATO VINCENZO è deceduto in conseguenza della malattia professionale (*mesotelioma pleurico*), eziologicamente riconducibile all'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa e che la defunta CONSIGLIO GIUSEPPA, vedova ed erede del medesimo, aveva diritto alla rendita ai superstiti sin dal 21/08/2007, nonché alla prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, commi 241-246 L. n° 244/07 ed all'assegno funerario. Condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento in favore dei suddetti eredi, nei limiti della rispettiva quota ereditaria, dei relativi ratei dal 21/08/2007 al 12/10/2022, data del decesso della CONSIGLIO, con gli accessori come per legge.

Condanna l'INAIL al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. EZIO BONANNI.

Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di c.t.u. già liquidate.

#### ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 5/01/2021, CONSIGLIO GIUSEPPA, vedova- erede di SABATO Vincenzo, già dipendente delle Ferrovie dello Stato dall'1/07/1956, con qualifica di *Aiuto Macchinista, Macchinista e Macchinista di prima classe*, giudicato non idoneo a mansioni relative alla circolazione dei treni, a seguito di accertamento medico-legale del 28/07/1977 e adibito a mansioni d'ufficio sino alla sua dispensa dal servizio in data 2/03/1987, premesso che il proprio dante causa era deceduto in data 20/08/2007 per *mesotelioma pleurico*, riconducibile, a suo dire, all'esposizione elevata alle fibre d'asbesto avvenuta durante gli anni del servizio a bordo dei treni, chiese la condanna dell'I.N.A.I.L. convenuto in giudizio, a corrisponderle la **rendita ai superstiti, la** prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, commi 241-246 della L. n° 244/07, l'assegno funerario, con decorrenza dal 21/08/2007, oltre gli accessori come per legge, nonché a rilasciarle il certificato di





L'Istituto assicuratore, costituitosi con memoria difensiva, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del ricorso amministrativo, mentre, nel merito, ne chiedeva il rigetto.

Con ordinanza del 15/12/2021, il Tribunale rilevava l'improcedibilità della domanda, sospendeva il procedimento, fissando il termine di sessanta giorni per proporre l'opposizione in sede amministrativa.

Con ricorso del 20/04/2022, la CONSIGLIO riassumeva il giudizio, reiterando le domande formulate.

L'INAIL si costituiva con memoria difensiva, non opponendosi all'espletamento di c.t.u.

A seguito del decesso della CONSIGLIO, si sono costituiti in giudizio SABATO LUISA, SABATO COSIMO, SABATO ARMANDO, SABATO ROBERTO E SABATO LAURA, in qualità di eredi di Sabato Vincenzo e di Consiglio Giuseppa, vedova ed erede di quest'ultimo, reiterando le domande proposte dalla loro dante causa.

Espletata c.t.u. medico-legale, al fine di accertare se la malattia che aveva determinato il decesso di Sabato Vincenzo avesse eziologia professionale riconducibile all'esposizione a fibre d'amianto, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/06/2023, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.

Va, in primo luogo, rilevato che l'I.N.A.I.L., il quale originariamente aveva respinto la domanda amministrativa per intervenuta prescrizione, non ha formulato in sede di costituzione in giudizio, a seguito della definizione del procedimento amministrativo, la relativa eccezione, non opponendosi all'espletamento della c.t.u., al fine di verificare la fondatezza, nel merito, della domanda.

Soltanto ad abundantiam deve osservarsi che secondo l'insegnamento del Supremo Collegio il principio secondo cui il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, coincide con il momento in cui l'assicurato abbia la ragionevole certezza della sussistenza della malattia professionale e del superamento della soglia di indennizzabilità, applicato all'azione diretta al conseguimento della rendita ai superstiti per malattia professionale, va inteso nel senso che il termine decorre

## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023

dalla conoscenza (o oggettiva conoscibilità) da parte dei superstiti del fatto che la malattia professionale sia stata causa o concausa del decesso dell'assicurato (v. Cass.  $n^\circ$  4223/02).

E poiché la Consiglio ha potuto oggettivamente conoscere che la malattia che ha causato il decesso dell'assicurato fosse eziologicamente riconducibile all'esposizione ad amianto soltanto nel Maggio del 2015, allorchè il Dr. Filippo ENNA certificò tale circostanza, esclusivamente da tale data poteva decorrere il termine di tre anni e 150 giorni, interrotto dalla domanda amministrativa in data 26/05/2015, dalle ulteriori costituzioni in mora del 17/05/2017 e dell'8/03/2018 e successivamente dal ricorso giudiziario in data 8/01/2021.

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

Il c.t.u. Prof. Gesualdo LA PAGLIA, già docente di Igiene industriale nell'Università di Palermo, sulla base di accurate indagini medico-legali ha accertato che: L'esame della copiosa certificazione presente agli atti (ma fondamentalmente poco esaustiva per il problema clinico) ha permesso di potere riconoscere come la malattia che ha condotto al decesso il defunto marito della ricorrente è stato un Mesotelioma pleurico in soggetto esposto in passato all'inalazione di fibre di amianto.

Come è noto l'inalazione di fibre di amianto e la relativa deposizione nel polmone può dar luogo allo sviluppo di:

- 1) una fibrosi polmonare diffusa (asbestosi) a carattere evolutivo, fortemente invalidante e progressivamente evolutiva verso l'insufficienza respiratoria cronica;
- 2) neoplasie a carattere maligno a carico dei bronchi (carcinoma bronchiale) o dei tessuti sierosi (mesotelioma pleurico, peritoneale). Nel caso delle neoplasie bronchiali l'azione delle fibre è notevolmente potenziata dalla contemporanea esposizione al fumo di tabacco.
- 3) ispessimenti pleurici o placche pleuriche, asintomatici, considerati come "spie" di passate esposizioni.

Le malattie principali (asbestosi, cancri) si sviluppano in maniera quasi proporzionale all'entità di esposizione: man mano che aumenta l'età lavorativa si ha una maggiore incidenza di fibrosi polmonare e di tumori bronchiali. Per quanto concerne il tessuto pleurico, invece, sembra essere sufficiente una esposizione minima, come dimostrato da osservazioni effettuate su abitanti di zone minerarie o prossime agli insediamenti industriali in cui si lavorava l'asbesto o su esposti per motivi familiari (mogli di lavoratori dell'asbesto che curavano la pulizia degli abiti dei coniugi).



# Sentenza n. 2732/2023 pubbl. il 19/07/2023 RG n. 77/2021

## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023

I mesoteliomi sono quasi inesistenti nella popolazione non esposta ad asbesto, ma rappresentano il 15% dei tumori che colpiscono persone affette da asbestosi:

l'individuazione di mesoteliomi deve pertanto sempre far sospettare un'esposizione ad asbesto.

L'80% dei mesoteliomi riconosce infatti nell'esposizione all'asbesto la causa del tumore, ma solo il 5% delle persone esposte si ammalano di mesotelioma: per l'insorgenza della malattia non è necessaria una notevole esposizione quantitativa ma bastano poche fibre inalate per dare luogo alla neoplasia (è evidente la possibile esistenza di fattori favorenti come una particolare costituzione individuale, la concomitanza di infezioni virali, etc).

Sono stati descritti casi di mesotelioma in persone residenti intorno a miniere di asbesto o nelle città sede di insediamenti industriali con lavorazioni dell'amianto, o in familiari venuti in contatto con le polveri accumulatesi sulle tute di lavoratori direttamente esposti, a dimostrazione che possono essere pericolose anche esposizioni a basse concentrazioni di asbesto. In genere il tempo di latenza (ovvero il tempo che intercorre tra l'esposizione ad amianto e la comparsa della malattia) è dell'ordine di decenni e può anche superare i 40 anni dall'inizio dell'esposizione; non è esclusa dai riscontri bibliografici, però, la possibilità di una insorgenza precoce. Mesoteliomi sono stati diagnosticati anche dopo lungo tempo dall'abbandono dell'attività a rischio.

È uno dei tumori per i quali sembra accertato un rapporto di ordine etiologico, identificato con tutte le attività connesse all'estrazione, separazione, manipolazione, ai lavori di cardatura, filatura e tessitura del minerale, nonché degli operai dei cantieri navali, in articolare dei «coibentisti», viene oggi considerato come un fattore di alto rischio.

Macroscopicamente il fenomeno essenziale è rappresentato dall'ispessimento delle pareti, anche di diversi centimetri, che crea una specie di cotenna di aspetto lardaceo, bianco-grigiastro, con aree necrotiche ed emorragiche. Il processo interessa entrambi i foglietti pleurici e il cavo ne risulta obliterato completamente o parzialmente.

Dal punto di vista istologico è caratteristico un polimorfismo cellulare e strutturale proprio del mesotelioma diffuso, che presenta contemporaneamente, e con diversa prevalenza, aspetti epiteliali e aspetti connettivali. Gli aspetti carcinomatosi sono caratterizzati da isole, cordoni, alveoli o formazioni tubulari, talora papillifere. Le cellule sono di tipo cubico, poliedrico o allungato, con citoplasma eosinofilo e nucleo vescicoloso con nucleoli. Possono coesistere aspetti di tipo indifferenziato con cellule di tipo epiteliale, globose, a citoplasma chiaro, grosso nucleo periferico rotondo e regolare, talvolta con atipie nucleari.



## Sentenza n. 2732/2023 pubbl. il 19/07/2023 RG n. 77/2021

## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023

Gli aspetti mesenchimali sono costituiti da uno stroma ricco di cellule fusate di varia dimensione, nuclei ampi e scarso citoplasma. Sono presenti numerose atipie e mitosi. È frequente la disposizione "a vortice" dei fasci cellulari. Gli aspetti ricordano talora quelli dei fibrosarcomi, talora quelli sarcomatosi anaplastici, altre volte quelli linforeticolari.

L'identificazione come mesoteliomi è molto difficile e l'osservazione di strutture epiteliali diviene fondamentale.

L'80% dei mesoteliomi riconosce infatti nell'esposizione all'asbesto la causa del tumore,ma solo il 5% delle persone esposte si ammalano di mesotelioma. per l'insorgenza della malattia non è necessaria una notevole esposizione quantitativa ma bastano poche fibre inalate per dare luogo alla neoplasia (è evidente la possibile esistenza di fattori favorenti come una particolare costituzione individuale, la concomitanza di infezioni virali, etc).

Anche il tempo di incubazione non necessariamente deve essere pari a 30-40 anni perché è possibile che la malattia si manifesti anche dopo 10-15 anni di esposizione.

Nel caso in oggetto la malattia si è appalesata dopo circa 18 anni dall'abbandono dell'attività lavorativa ed ha avuto un decorso molto rapido (meno di 2 anni) conclusosi, nonostante la terapia antiblastica praticata, con la morte.

Il riconoscimento della neoplasia nel caso del Sig. Sabato è stata fatta in base alle caratteristiche cliniche, radiografiche e immunoistologiche riconosciute significativamente specifiche dai Sanitari che lo hanno avuto in cura. Il nesso causale con l'esposizione è individuabile nella documentazione tecnica facilmente consultabile anche in internet e nella banca dati "amianto" dell'INAIL che si occupa della quantificazione dell'esposizione lavorativa in alcune attività a maggior rischio di esposizione all'amianto: cantieristica navale, centrali elettriche, industria mineraria, officine riparazione e manutenzione materiale ferroviario, e trova un valido riscontro nei casi già accertati di mesoteliomi pleurici in macchinisti delle Ferrovie.

Anche il manifestarsi della malattia dopo numerosi anni dall'abbandono dell'esposizione lavorativa trova un suo riscontro nella bibliografia scientifica, così come la rapida evoluzione verso l'exitus..

In conclusione si può affermare che la patologia ("mesotelioma pleurico") che ha portato al decesso Sabato Vincenzo riconosce la sua origine nell'esposizione lavorativa alle fibre di amianto presenti nei locomotori da lui condotti nei circa 30 anni di dipendenza dalle Ferrovie dello Stato.



premesse, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia scientifica ed esente da vizi logici.

Alla luce di ciò, va dichiarato che il defunto SABATO VINCENZO è deceduto in conseguenza della malattia professionale (mesotelioma pleurico), eziologicamente riconducibile all'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa e che la defunta CONSIGLIO GIUSEPPA, vedova ed erede del medesimo, aveva diritto alla rendita ai superstiti sin dal 21/08/2007, nonché alla prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, commi 241-246 L. n° 244/07 ed all'assegno funerario.

L'I.N.A.I.L. va pertanto condannato al pagamento nei confronti degli eredi, nei limiti della rispettiva quota ereditaria, dei relativi ratei dal 21/08/2007 al 12/10/2022, data del decesso della CONSIGLIO, con gli accessori come per legge.

Deve ritenersi, invece, implicitamente oggetto di rinuncia, in quanto non riprodotta specificamente nella memoria di costituzione degli eredi, la domanda originariamente formulata dalla CONSIGLIO per ottenere l'accertamento dell'esposizione qualificata ad amianto del dante causa, ai fini del rilascio del relativo certificato, ai sensi dell'art. 13, comma 7, L. n° 257/92 e per ottenere la rivalutazione contributiva INPS, con il coefficiente 1,5.

Va rilevato, tra l'altro, che l'I.N.A.I.L. sarebbe carente di legittimazione passiva in ordine a tale domanda, poiché il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla <u>L. n. 257</u> del 1992, art. 13, comma 8, in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria – cosicche ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione (in tal senso, Cass., sez. lav. n. 2677 del 25/02/2002; Cass., sez. lav. n. 8937 del 19/06/2002, Cass., sez. lav. n. 16256 del 29/10/2003).

Non va sottaciuto, poi, che una volta estintosi per morte del titolare e della vedova il trattamento pensionistico diretto e quello di reversibilità, mancherebbe l'interesse ad agire da parte degli eredi, in carenza di allegazione specifica e di prova del pregiudizio subito dalla mancata rivalutazione contributiva.



Firmato Da: CIVILETTI FABIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10aab3076a3b10b146dcc0b49a2acf01

Sentenza n. 2732/2023 pubbl. il 19/07/2023 RG n. 77/2021 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023

L'Istituto, rimasto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Ezio BONANNI, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.

Restano definitivamente a carico dell'INAIL le spese di c.t.u. già liquidate.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 18/07/2023, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/06/2023.

**IL GIUDICE** 

Fabio Civiletti

